



COMPENSAZIONI CREDITI INPS E INAIL IN F24



1. DIVIETO ALLE COMPENSAZIONI IN F24 IN PRESENZA DI DEBITI ISCRITTI A RUOLO

● DECORRENZA: DAL **01/07/2024**

Il divieto è quello di effettuare compensazioni tramite modello F24 per coloro che hanno iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione → per importi superiori a 100.000 €

rimane invariato il precedente divieto di compensazione di crediti erariali per il solo importo coincidente con il debito, consentendo la compensazione solo per la somma eccedente il debito stesso (da 1.500 € a 100.000 €)

il divieto alla compensazione dei crediti fa riferimento ai CREDITI ERARIALI.

Questo divieto non opera:

- con riferimento alle somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza
- per i crediti di natura previdenziale (INPS) e assicurativa (INAIL)--> i quali potranno essere compensati anche in presenza di posizioni debitorie con il riscossore oltre i 100.000€



2. OBBLIGO DI UTILIZZO DEI CANALI TELEMATICI PER COMPENSARE CREDITI INPS E INAIL



● DECORRENZA: DAL **01/07/2024**

Estensione dell'obbligo di utilizzo esclusivo dei servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate per la presentazione di modello F24 contenenti ANCHE compensazioni di crediti INPS e INAIL.

In base alla nuova formulazione i modelli F24 che contengono CREDITI da compensare aventi ad oggetto:

- crediti per IVA, imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive delle imposte sul reddito, Irap
- crediti maturati in qualità di sostituto d'imposta,
- crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi

VANNO OBBLIGATORIAMENTE PRESENTATI UTILIZZANDO ESCLUSIVAMENTE I SERVIZI TELEMATICI MESSI A DISPOSIZIONE DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE: ENTRATEL O FISCONLINE.

NON SARA' PIU'
POSSIBILE
AVVALERSI DEI
SERVIZI DI
HOME BANKING

3. POSTICIPO TERMINI DI UTILIZZO IN COMPENSAZIONE DI CREDITI INPS E INAIL

● LE REGOLE SONO IN VIGORE DAL **01/07/2024**

tuttavia il comma 98 dell'articolo 1 della L. 213/2023 ne rinvia la decorrenza dell'efficacia, anche progressiva e la definizione delle modalità di attuazione a dei provvedimenti congiunti dell'Agenzia delle Entrate, dell'Inps e dell'Inail --> ad oggi non ancora adottati



in particolare viene disposto che la compensazione dei crediti di qualsiasi importo maturati a titolo di contributi nei confronti dell'INPS può essere effettuata



dai datori di lavoro non agricoli a partire dal 15° giorno successivo a quello di scadenza del termine mensile per la trasmissione in via telematica della denuncia Uniemens da cui il credito emerge



la compensazione dei crediti nei confronti dell'Inail può essere effettuata



a condizione che il credito sia **CERTO, LIQUIDO ed ESIGIBILE**

il credito deve quindi essere anche registrato negli archivi dell'Istituto